

Con ordinanza del 16 ottobre 2014, il Tribunale di Milano, riallacciandosi implicitamente, anche a quanto previsto dalla circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro, ha affrontato il caso dell'attivazione della procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604/1966, per più di 4 dipendenti nell'arco di 120 giorni. Secondo il Tribunale di Milano tali licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo, sono illegittimi, per il fatto che non è stata aperta la procedura collettiva di riduzione di personale prevista dagli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991.

Ciò determina l'illegittimità del licenziamento, non per vizio della procedura, ma per mancato espletamento della procedura citata, il che comporta la reintegra dei lavoratori interessati, seppur con la c.d. "indennità in misura ridotta", trattandosi di una situazione del tutto assimilabile alla violazione dei criteri di scelta in uso nel licenziamento collettivo (art. 5 della legge n. 223/1991).

Ordinanza Tribunale di Milano del 16/10/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)